

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: LICHERI)

Roma, 17 gennaio 2019

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo concernente l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 (n. 56)

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessi che, in ossequio all'articolo 118 del TFUE, con il brevetto europeo unitario, introdotto dal regolamento (UE) n. 1257/2012, il legislatore europeo ha inteso realizzare una protezione brevettuale europea uniforme al fine di rendere l'accesso al sistema brevettuale più agevole, economicamente meno oneroso e giuridicamente sicuro, favorendo nel contempo il progresso scientifico e tecnologico e il funzionamento del mercato interno;

considerato che l'Italia ha già ratificato e reso esecutivo l'accordo sul Tribunale unificato dei brevetti, con legge 3 novembre 2016, n. 214. Tale Accordo, oltre a prevedere norme di diritto sostanziale sul brevetto europeo, introduce anche norme processuali, istituendo una giurisdizione comune per tutti i Paesi partecipanti all'Accordo con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, con o senza effetto unitario, nonché le misure provvisorie e cautelari correlate, le domande riconvenzionali e le azioni di risarcimento danni;

rilevato che:

- il mutato quadro legislativo dell'Unione europea e nazionale rende necessaria l'adozione dello schema di decreto legislativo in titolo, che consta di 3 articoli e contiene norme per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti;

- lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), in cui sono stabiliti anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

Al Presidente
della 10^a Commissione permanente
S E D E

1) adeguare le disposizioni del codice di proprietà industriale (di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, con abrogazione espressa delle disposizioni superate e coordinamento e riordino di quelle residue;

2) coordinare e raccordare le disposizioni del codice di proprietà industriale alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti;

3) salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1257/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti;

4) prevedere per i brevetti europei per cui è stata presentata una richiesta di effetto unitario che, in caso di rigetto, revoca o ritiro della richiesta di effetto unitario, il termine per il deposito della traduzione in lingua italiana all'Ufficio italiano brevetti e marchi, di cui all'articolo 56, comma 4, del citato codice di proprietà industriale, decorra dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario, o dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio europeo dell'istanza di ritiro;

5) garantire che le disposizioni sulla preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni con il brevetto nazionale, di cui all'articolo 59 del citato codice di proprietà industriale, si applichino anche nel caso in cui sia stato concesso l'effetto unitario al brevetto europeo;

valutato che lo schema di decreto legislativo, composto di tre articoli, provvede ad adeguare in modo compiuto la normativa nazionale al regolamento (UE) 1257/2012 e all'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, nel rispetto dei predetti criteri specifici di delega, modificando opportunamente gli articoli 56, 58, 59, 68, 70 e 163 del Codice della proprietà industriale e rinviando a eventuali ulteriori disposizioni attuative del regolamento da adottarsi mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Ettore Antonio Licheri